



**PROCURA GENERALE della REPUBBLICA**  
**presso la CORTE di APPELLO di**  
**CATANIA**

PROT. N° 18/18 SEGR.  
Prot. N. 140 / 18 I

**Il Procuratore Generale**

Premesso che in data 22 settembre 2017 – in ossequio a quanto disposto dal nuovo articolo 599-bis, comma 4, c. p. p., che recita: “Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.” – sono stati enunciati da parte di questo Ufficio i criteri di orientamento per i magistrati della Procura Generale, ai fini della eventuale adesione a proposte di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, formulate ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, o dell'art. 602, comma 1-bis, c. p. p.;

Valutate, nel corso di una riunione con i magistrati dell'Ufficio tenuta il 29 maggio 2019, le prime esperienze applicative dell'istituto del concordato in appello, reintrodotta nell'ordinamento a far data dal 3 agosto 2017, e sentiti, in data 24 giugno 2019, i Procuratori della Repubblica del distretto;

**INDICA**

i seguenti criteri di orientamento ai fini della eventuale adesione a concordati che comportino, con il previo accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, una nuova determinazione della pena:

A. Poiché, a norma dell'art. 599-bis c. p. p., sono esclusi dall'applicazione dell'istituto determinate tipologie di procedimenti – ed innanzitutto quelli per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c. p. p. –, i magistrati della Procura Generale si asterranno, con riferimento alle tipologie di procedimenti escluse, da ogni interlocuzione con le parti private che possa significare adesione o acquiescenza ad intese relative alla loro definizione, surrogatorie di concordati non consentiti.

B. Negata l'ammissibilità di preclusioni pregiudiziali nei confronti di tipologie di reato diverse da quelle normativamente escluse, i magistrati della Procura

Generale, nella valutazione di ipotesi di concordato, anche in punto di nuova determinazione della pena, terranno nella debita considerazione la gravità dei reati perseguiti, valutata sia in astratto, cioè con riguardo alla specie dei reati, sia in concreto, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, adottando canoni di giudizio ispirati ad attenzione e prudenza tanto maggiori quanto maggiore sia: 1) l'allarme sociale suscitato dal tipo di reato; 2) la gravità delle fattispecie concretamente perseguite, anche in relazione alla natura degli interessi lesi ed alla entità della lesione, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; 3) la capacità a delinquere degli imputati.

C. I magistrati della Procura Generale terranno conto della strutturazione, oggettiva e soggettiva, e della complessità, stimata anche con riguardo alla articolazione degli atti di appello, del processo in cui l'ipotesi di concordato sia formulata, affinché l'accordo (essendo privo l'istituto di cui si tratta di finalità premiali) non si risolva – soprattutto, ma non soltanto, nei giudizi definiti con rito abbreviato – in un immotivato beneficio per l'imputato, ma corrisponda a quella finalità deflattiva che il legislatore assegna all'istituto.

D. I magistrati della Procura Generale, ai fini delle valutazioni di cui si tratta, provvederanno ad una previa consultazione del magistrato del Pubblico Ministero che ha curato le indagini e/o trattato il processo in primo grado, tutte le volte in cui, in relazione alla particolare complessità del processo o ad altre specifiche ragioni, una siffatta interlocuzione si presenti opportuna.

E. I magistrati della Procura Generale – ferma restando la piena autonomia nell'esercizio delle loro funzioni in udienza – daranno preventiva informazione al Procuratore generale delle determinazioni che intendono assumere, ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis, c. p. p., nei processi di competenza della Corte di Assise di Appello, in tutti quelli di particolare rilevanza – valutata in relazione alla gravità dei fatti, all'allarme sociale determinato, alla consistenza degli interessi coinvolti, alla personalità degli imputati e delle persone offese, all'attenzione mediatica suscitata –, nonché quando la suddetta interlocuzione appaia utile con riguardo all'esigenza della uniforme applicazione della legge penale nell'ambito del distretto. Con riferimento a tutti i processi, i magistrati della Procura Generale daranno sollecita notizia successiva al Procuratore generale delle richieste formulate ai sensi della norma da ultimo citata, trasmettendogli il c.d. fascicolo di Procura Generale, unitamente a copia del verbale di udienza, nella parte in cui sono state riportate le concordi richieste, e a copia del dispositivo della sentenza di appello (ovvero della sentenza, nell'ipotesi di motivazione contestuale).

F. In caso di rifiuto di una ipotesi di concordato, sarà cura del magistrato che si è in tal senso determinato dare atto della formulazione della proposta, del suo contenuto e (in estrema sintesi) delle ragioni del diniego in una annotazione scritta da allegare al c.d. fascicolo della Procura Generale, affinché della suddetta determinazione possano avere cognizione eventuali altri magistrati della Procura Generale che abbiano a trattare successivamente il processo.

G. Il magistrato della Procura Generale che intenda accedere ad una ipotesi di concordato manifesterà la propria adesione solo nell'ipotesi in cui possa essere immediatamente formulata al giudice una valida richiesta, ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis, c. p. p., astenendosi invece da ogni presa di posizione – formale o informale – quando tale eventualità non ricorra e il processo possa essere trattato in prosecuzione da altro magistrato del medesimo Ufficio.

-----

Dispone che il presente atto sia comunicato all'Avvocato generale, a tutti i Sostituti procuratori generali dell'Ufficio, a tutti i Procuratori della Repubblica del distretto, nonché al Presidente della Corte di appello.

Dispone altresì – ribadendo l'opportunità, in più occasioni evidenziata, che i difensori degli imputati siano invitati a proporre al pubblico ministero eventuali concordati, quando non ne sia fatta richiesta nelle forme previste dall'art. 589 c. p. p., con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'udienza – la comunicazione del presente atto ai Presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto, affinché possano darne notizia agli iscritti.

Catania, 26 giugno 2019

**Il Procuratore Generale**  
**Roberto Saieva**

